



REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE
AZIENDALI E DI GRUPPO E DI CATEGORIA
**PER LE BANCHE
DI CREDITO COOPERATIVO**

23 febbraio 2021

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI E DI GRUPPO E DI CATEGORIA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

PREMESSA	2
1. RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE	3
2. COORDINAMENTI AZIENDALI.....	4
3. COORDINAMENTI DI GRUPPO	9
4. COORDINAMENTI REGIONALI.....	16
5. COORDINAMENTO NAZIONALE.....	20

Regolamento approvato dal Direttivo Nazionale del 23 Febbraio 2021

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE NON REGOLATE DALLO STATUTO NELLA CATEGORIA DEL CREDITO COOPERATIVO.

In funzione della specificità della categoria, sono previsti i seguenti Coordinamenti:

- Aziendale
- Gruppo Bancario Cooperativo o IPS (Institutional Protection Scheme)
- Regionali
- Nazionale

Nella categoria del Credito Cooperativo, i Coordinamenti Aziendali, i Coordinamenti di Gruppo Bancario Cooperativo, i Coordinamenti Regionali e nazionale sono una modalità organizzativa-funzionale e non statutaria la cui disciplina di costituzione e funzionamento, ferme restando le norme statutarie e di indirizzo generale della CGIL e della FISAC CGIL, è definita dal presente Regolamento.

Il Regolamento riguarda le strutture presenti nelle banche di Credito Cooperativo, nelle aziende, società ed Enti che applicano i CCNL FEDERCASSE.

Garante del rispetto del Regolamento è il Collegio di Verifica della FISAC CGIL, cui sono destinate tutte le controversie di natura applicativa.

PREMESSA

La FISAC CGIL, come stabilito nello Statuto, ritiene suo impegno contribuire alla costruzione dell'unità sindacale e delle strutture unitarie di base.

Si conferma, pertanto, la volontà politica del graduale trasferimento delle competenze di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali alle Rappresentanze Sindacali Unitarie mano a mano che esse assumeranno concretamente il ruolo che loro spetta nei luoghi di lavoro, secondo le indicazioni rivenienti dagli Accordi Interconfederali e/o da eventuali disposizioni legislative in materia. La norma antidiscriminatoria si applica in tutte le fasi di costituzione dei Coordinamenti Aziendali, di gruppo, regionali e nazionale, compresa l'elezione del Direttivo, della Segreteria e per la elezione o costituzione delle delegazioni trattanti.

1. RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE

1.1 Nelle Unità Produttive delle aziende del Credito Cooperativo, ogni 4 anni, le iscritte e gli iscritti interessati eleggono, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione, dallo Statuto e dagli accordi nazionali di categoria, il Comitato degli iscritti e la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Le strutture territoriali hanno il compito e la responsabilità di presidiare le procedure di elezione, promuovere un'adeguata rappresentanza di genere e di comunicazione alla parte datoriale.

1.2 Nel caso dovessero intervenire processi di fusione / scorporo / acquisizioni di rami d'azienda, entro 6 mesi dal verificarsi degli stessi dovrà essere svolta una Assemblea per la elezione del nuovo Comitato degli iscritti e della nuova Rappresentanza Sindacale Aziendale. Nella fase transitoria le strutture opereranno, ove possibile, in maniera congiunta, con la supervisione delle Segreterie di comprensorio interessate e del Coordinamento Regionale Credito Cooperativo.

Le rappresentanze sindacali aziendali vengono investite delle trattative ad esse demandate secondo le previsioni di Legge ed i criteri e le modalità definite dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento. La titolarità di tutti gli accordi è in capo alle R.S.A. stesse, che li valutano attraverso il voto del comitato degli iscritti e la consultazione vincolante delle Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori. Alle trattative di cui sopra potranno partecipare, secondo le previsioni di Legge e della vigente contrattazione collettiva, le strutture territoriali interessate ivi compresi i Coordinamenti Regionali del Credito Cooperativo territorialmente interessati.

In previsione e in preparazione di trattative finalizzate ad accordi Aziendali che potrebbero riguardare materie di carattere generale o che potrebbero avere implicazioni oltre l'ambito dell'Azienda stessa, la Segreteria Nazionale della FISAC CGIL, insieme al Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo, promuoverà una preventiva discussione di merito.

Gli accordi, al momento della loro sottoscrizione, vanno immediatamente inviati al Coordinamento Nazionale, alla Federazione Nazionale e alla Segreteria di comprensorio.

2. COORDINAMENTI AZIENDALI

2.1 Presso le Aziende del Credito Cooperativo, che hanno strutture in più Unità Produttive e, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione e dagli accordi nazionali di categoria, siano regolarmente costituite almeno due R.S.A., viene eletto un Coordinamento Aziendale e la rispettiva Segreteria di Coordinamento.

2.2 I Coordinamenti Aziendali vengono eletti, a scrutinio segreto e nel rispetto dei Regolamenti, dalle rispettive Assemblee Centrali Aziendali ogni 4 anni e comunque entro 12 mesi dallo svolgimento del Congresso CGIL.

Le stesse Assemblee Centrali Aziendali fissano nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, il numero dei componenti i Coordinamenti Aziendali.

Prima dell'avvio del percorso elettivo, la Segreteria di Coordinamento Aziendale uscente dovrà informare le strutture regionali interessate, per i necessari raccordi organizzativi.

2.3 Le Assemblee Centrali Aziendali sono composte da delegati/e eletti/e dalle Assemblee di base degli iscritti/e nelle regioni in cui, per l'azienda in questione, siano presenti almeno 10 iscritti o una R.S.A. costituita.

Il numero dei delegati/e delle Assemblee Centrali Aziendali viene definito dalle rispettive Segreterie di Coordinamento Aziendale di concerto con le Segreterie regionali interessate, anche con riferimento al "Regolamento per la tenuta delle Assemblee di costituzione del Coordinamento Aziendale", sulla base del rapporto nr. iscritti /nr. delegati.

Le Segreterie di Coordinamento Aziendale garantiranno comunque la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti al percorso di costituzione del Coordinamento Aziendale, sia come elettori che come eleggibili.

2.4 I Coordinamenti Aziendali uscenti deliberano, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, il "Regolamento per la tenuta delle Assemblee di costituzione del Coordinamento Aziendale" nel quale:

Vengono fissate le date entro cui si svolgono le Assemblee: di base e centrale aziendale;

Vengono predisposte le modalità ed i tempi di presentazione dei documenti da sottoporre alle Assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici;

Viene fissato, sulla base di quanto riportato al comma 2 dell'art. 2.3, il rapporto n. iscritti / n. delegati per la composizione della Assemblea Centrale Aziendale.

Le modalità di svolgimento delle Assemblee di base e dei passaggi successivi (commissione di garanzia, commissione elettorale, commissione politica) avverranno in analogia con le modalità congressuali, e secondo quanto previsto dal presente

Regolamento. Le delibere inerenti il "Regolamento per la tenuta delle Assemblee di costituzione del Coordinamento Aziendale" vanno inviate alla Federazione Nazionale che ne verificherà la conformità con le norme dello Statuto e del presente Regolamento ed informerà le strutture interessate sull'esito di tale verifica.

Norma Transitoria

In prima applicazione o qualora non sia ancora stato costituito il Coordinamento Aziendale, la Segreteria Nazionale, in raccordo con la Segreteria di Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo e le Segreterie Regionali interessate, provvederà a varare il relativo "Regolamento".

2.5 Per definire il numero massimo dei componenti i Coordinamenti Aziendali e dei componenti le Segreterie di Coordinamento Aziendale, le aziende sono suddivise in fasce. Le fasce sono determinate assegnando un peso percentuale ai seguenti parametri relativi all'azienda stessa:

- numero iscritti alla FISAC CGIL
- percentuale di iscritti alla FISAC CGIL sul numero dei dipendenti
- numero complessivo dipendenti
- rapporto R.S.A. costituite su numero Unità Produttive dell'azienda

2.6 Il peso % di ogni parametro sarà il seguente:

<i>TIPO</i>	<i>PESO PERCENTUALE</i>
n. iscritti	40
% iscritti / dipendenti	40
n. dipendenti	10
% R.S.A. / numero Unità Produttive	10

2.7 Le fasce sono 3 ed ogni azienda sarà inserita nella fascia di corrispondenza, in relazione al punteggio raggiunto:

<i>FASCIA</i>	<i>PUNTEGGIO</i>
A	= / > 200
B	= / > 100 e < 200
C	< 100

2.8 Il numero massimo dei componenti dei Coordinamenti Aziendali è, quindi, così stabilito:

DIRETTIVO	
<i>FASCIA</i>	<i>NUMERO COMPONENTI DIRETTIVO</i>
A	17
B	11
C	7

2.9 In accordo con la Segreteria Nazionale, con la Segreteria di Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo e con le Segreterie Regionali interessate, qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, i Coordinamenti Aziendali possono decidere cooptazioni fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal presente Regolamento.

2.10 I Coordinamenti Aziendali dovranno dotarsi di un Regolamento di funzionamento in analogia con quanto previsto per il Direttivo Nazionale FISAC CGIL. In caso di assenza sarà applicato il Regolamento del Direttivo Nazionale.

2.11 Nel caso dovessero intervenire, successivamente alla elezione del Coordinamento di un'azienda, processi di fusione / scorporo / acquisizioni di rami d'azienda, che prevedono un incremento dei dipendenti superiore al 15% e/o degli iscritti superiore al 30%, entro 12 mesi dovrà essere svolta una Assemblea centrale costitutiva. Nella fase transitoria le strutture opereranno in maniera congiunta, con la supervisione della Segreteria Nazionale e del Coordinamento Nazionale.

Nei casi di fusione /scorporo / acquisizioni di ramo d'azienda che prevedano incrementi inferiori, al fine di garantire la rappresentanza dei lavoratori coinvolti, sarà la Segreteria Nazionale insieme al Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo a farsi carico di un adeguato coinvolgimento delle strutture entranti nel Direttivo e nella Segreteria. In tale caso il numero massimo dei componenti il Coordinamento della nuova realtà aziendale può superare del 30% il limite stabilito dalla fascia di cui all'art. 2.8, esclusivamente per un mandato, e comunque per non più di quattro anni.

2.12 In casi particolari, al fine di garantire la rappresentanza dei lavoratori coinvolti, la Segreteria Nazionale, di concerto con la Segreteria di Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo, indicherà procedure e soluzioni diverse da quelle indicate dall'articolo precedente, sentite le strutture aziendali i Coordinamenti Regionali, le Segreterie Regionali interessate ed il Coordinamento di Gruppo se costituito.

2.13 In caso di presentazione alle Assemblee di base di più documenti alternativi, le elezioni dei delegati per le Assemblee sono effettuate con il metodo proporzionale e con il voto segreto.

2.14 I Coordinamenti Aziendali alla loro prima riunione eleggono, a scrutinio segreto, al proprio interno, con modalità analoghe a quelle previste dallo Statuto, la/il Segretaria/o Responsabile. L'incarico di "Segretaria/o Responsabile Coordinamento Aziendale" rientra nel novero delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 7 e della delibera 13 dello Statuto della CGIL, ed è inoltre incompatibile con il ruolo di: componente di Segreteria Confederale CGIL nazionale, regionale, aree metropolitane; di componente la Segreteria Nazionale FISAC CGIL; di Segretaria/o Generale di una struttura Regionale della FISAC CGIL.

2.15 Su proposta della/del Segretaria/o Responsabile di Coordinamento Aziendale, i Coordinamenti Aziendali eleggono, a scrutinio segreto, al proprio interno, i componenti la Segreteria. Il numero massimo dei componenti la Segreteria di Coordinamento Aziendale, compreso la/il Segretaria/o Responsabile, è determinato, sulla base di appartenenza alla fascia di azienda (vedi art. 2.7), come segue:

FASCIA	NUMERO COMPONENTI SEGRETERIA
A	7
B	5
C	3

2.16 La/Il Segretaria/o Responsabile, i componenti la Segreteria ed i componenti dei Coordinamenti Aziendali devono essere dipendenti dell'azienda; nel caso di cessazione dal servizio dovuta ad "esodo", i componenti dei Coordinamenti permangono nella loro carica, salvo dimissioni volontarie, fino ad un massimo di due anni.

2.17 Al fine di consentire un graduale ricambio del gruppo dirigente a livello aziendale, tenuto conto delle trasformazioni avvenute ed in atto nelle conformazioni delle aziende del Credito Cooperativo, si stabilisce quanto segue:

- la permanenza nelle Segreterie di Coordinamento Aziendali non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni;
- la permanenza nell'incarico di "Segretaria/o Responsabile di Coordinamento" non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni.

Tale norma trova applicazione a partire dalla effettiva attuazione del presente Regolamento.

2.18 Ai fini dell'applicazione dell'art. 2.17, in caso di mutazioni della struttura aziendale (fusione /scorporo / acquisizioni di ramo d'azienda), si considera discontinuità di mandato una modifica degli assetti aziendali che determini una variazione di oltre il 15% dei dipendenti e/o del 30% degli iscritti.

2.19 Nei casi di cui all'art. 2.18, non sarà comunque possibile la permanenza negli organismi esecutivi per più di 3 mandati complessivi e comunque per più di 12 anni.

2.20 Al fine di garantire il massimo coinvolgimento politico delle strutture regionali di categoria e dei Coordinamenti Regionali al dibattito dei Coordinamenti Aziendali:

- le date e gli ordini del giorno delle riunioni di tali organismi devono essere, per tempo, comunicate alla Federazione Nazionale e, tramite quest'ultima, alle strutture regionali di categoria;
- un componente di ciascuna Segreteria comprensoriale di categoria territorialmente interessata od un delegato di esse, partecipa, in presenza o da remoto, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle riunioni del Coordinamento Aziendale;
- un componente di ciascuna Segreteria regionale di categoria territorialmente interessata od un delegato di esse, partecipa, in presenza o da remoto, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle riunioni del Coordinamento Aziendale;
- un componente ciascun Coordinamento Regionale del Credito Cooperativo territorialmente interessato partecipa, in presenza o da remoto, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle riunioni del Coordinamento Aziendale.

2.21 Al fine di creare le condizioni favorevoli al ricambio del gruppo dirigente, degli incarichi esecutivi e della/del Segretaria/o Responsabile, nel pieno rispetto della norma antidiscriminatoria, la/il Segretaria/o Responsabile opera di concerto con le strutture territoriali, con la Segreteria Nazionale e con Segreteria di Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo, anche attraverso la realizzazione di progetti e piani operativi.

2.22 I Coordinamenti Aziendali vengono investiti delle trattative ad essi demandate secondo le previsioni di Legge ed i criteri e le modalità definite dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento. La titolarità di tutti gli accordi è in capo ai Coordinamenti stessi, che li valutano attraverso il voto del voto del Direttivo di Coordinamento Aziendale e la consultazione vincolante attraverso le Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori. Alle trattative di cui sopra potranno partecipare, secondo le previsioni di Legge e della vigente contrattazione collettiva, le strutture territoriali (comprensori e/o regionali) interessate ivi compresi i Coordinamenti Regionali del Credito Cooperativo territorialmente interessati.

In previsione e in preparazione di trattative finalizzate ad accordi Aziendali che potrebbero riguardare materie di carattere generale o che potrebbero avere implicazioni oltre l'ambito dell'Azienda stessa, la Segreteria Nazionale della FISAC CGIL, insieme al Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo, promuoverà una preventiva discussione di merito.

Gli accordi, al momento della loro sottoscrizione, vanno immediatamente inviati alla Federazione Nazionale al Coordinamento Nazionale, al Coordinamento Regionale di competenza.

3. COORDINAMENTI DI GRUPPO

3.1 Laddove, presso più aziende facenti parte di un Gruppo Bancario Cooperativo, siano regolarmente costituiti i Coordinamenti Aziendali o comunque siano presenti strutture sindacali, viene eletto un Coordinamento di Gruppo.

3.2 I Coordinamento di Gruppo vengono eletti, a scrutinio segreto e nel rispetto dei Regolamenti, dalle Assemblee Centrali di Gruppo ogni 4 anni e comunque entro 12 mesi dallo svolgimento del Congresso CGIL, in concomitanza temporale, o comunque in stretta successione cronologica, con il rinnovo dei Coordinamenti Aziendali.

Le Assemblee Centrali di Gruppo fissano nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, il numero dei componenti i Coordinamento di Gruppo.

3.3 Le Assemblee Centrali di Gruppo sono composte da delegati/e eletti/e dalle Assemblee di base degli/delle iscritti/e nelle regioni in cui siano presenti, per le Aziende interessate, almeno 10 iscritti o una R.S.A. costituita.

Il numero dei delegati/e delle Assemblee Centrali di Gruppo viene definito secondo le seguenti modalità generali che troveranno applicazione e/o adattamento al momento della stesura dei "Regolamenti per la tenuta delle Assemblee di costituzione dei Coordinamenti dei singoli Gruppi", sulla base del rapporto nr. iscritti / nr. delegati, garantendo comunque la presenza di almeno un delegato per ogni azienda in cui sia regolarmente costituita una R.S.A..

Va inoltre garantita la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti al percorso di costituzione del Coordinamento di Gruppo, sia come elettori che come eleggibili.

3.4 I Coordinamento di Gruppo uscenti deliberano, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, il "Regolamento per la tenuta delle Assemblee di costituzione del Coordinamento di Gruppo" nel quale:

- Vengono fissate le date entro cui si svolgono le Assemblee: di base e Centrale di Gruppo;
- Vengono predisposte le modalità ed i tempi di presentazione dei documenti da sottoporre alle Assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici;
- Viene fissato, sulla base di quanto riportato al comma 2 dell'art. 3.3, il rapporto n. iscritti / n. delegati per la composizione della Assemblea Centrale di Gruppo.

Le modalità di svolgimento delle Assemblee di base e centrale di Gruppo e dei passaggi successivi (commissione di garanzia, commissione elettorale, commissione politica) avverranno in analogia con le modalità congressuali, e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Le delibere inerenti il "Regolamento per la tenuta delle Assemblee di costituzione del Coordinamento di Gruppo" vanno inviate alla Federazione Nazionale che ne verificherà la conformità con le norme dello Statuto e del presente Regolamento ed accerterà il necessario raccordo con i percorsi di costituzione o rinnovo dei Coordinamenti Aziendali delle aziende facenti parte del Gruppo stesso, informando le strutture interessate sull'esito di tale verifica.

Norma Transitoria

In prima applicazione o qualora non sia ancora stato costituito il Coordinamento di Gruppo, la Segreteria Nazionale, in raccordo con la Segreteria di Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo e le Segreterie Regionali interessate, provvederà a varare il relativo "Regolamento".

3.5 Per definire il numero massimo dei componenti i Coordinamento di Gruppo e dei componenti le Segreterie dei Coordinamento di Gruppo, i Gruppi Bancari Cooperativi sono suddivisi in 3 fasce. Le fasce sono determinate prendendo a riferimento i seguenti parametri:

- il numero dei dipendenti del Gruppo Bancario Cooperativo o IPS;
- il numero degli iscritti alla FISAC CGIL nel Gruppo Bancario Cooperativo o IPS.

I parametri di cui sopra, ciascuno con un peso pari al 50%, determinano il valore per l'attribuzione del Coordinamento di Gruppo alle fasce di riferimento, che sono determinate secondo i valori della seguente tabella:

<i>FASCIA</i>	<i>PUNTEGGIO</i>
A 1	=/> 800
A 2	=/> 400 e < 800
A 3	< 400

3.6 Il numero massimo dei componenti i Coordinamenti dei Gruppi è, quindi, così stabilito:

<i>FASCIA</i>	<i>N/COMPONENTI IL COORDINAMENTO DI GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO</i>
A 1	35
A 2	17
A 3	9

Nel Coordinamento di Gruppo va comunque garantita la partecipazione di almeno un componente per territorio regionale dove siano presenti almeno 75 iscritti dipendenti

di aziende aderenti/controllate al/dal Gruppo stesso o una R.S.A. regolarmente costituita.

3.7 Nel Coordinamento di Gruppo non possono essere presenti più del 30% di componenti appartenenti alla medesima azienda e/o territorio regionale. Nel caso in cui gli iscritti appartengano in maniera preponderante ad una stessa azienda e/o territorio regionale, tale limite può essere elevato:

Al 35% se gli iscritti non appartenenti all'azienda e/o territorio regionale principale siano inferiori al 60%;

- al 40% se gli iscritti non appartenenti all'azienda e/o territorio regionale principale siano inferiori al 55%;
- al 45% se gli iscritti non appartenenti all'azienda e/o territorio regionale principale siano inferiori al 50%;
- al 50% se gli iscritti non appartenenti all'azienda e/o territorio regionale principale siano inferiori al 45%;
- al 55% se gli iscritti non appartenenti all'azienda e/o territorio regionale principale siano inferiori al 40%.

3.8 A prescindere dai criteri precedenti, nei Coordinamento di Gruppo, nei gruppi in cui siano presenti aziende che applicano differenti contratti nazionali di lavoro, è comunque garantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascun contratto, se si tratta di settori gestiti direttamente dalla FISAC CGIL. In caso di aziende che applichino contratti nazionali di lavoro appartenenti ad altre categorie, sarà cura della Segreteria di Coordinamento di Gruppo invitare e sollecitare la partecipazione dei rappresentanti di tali categorie ai lavori del Coordinamento di Gruppo.

3.9 I Coordinamento di Gruppo alla loro prima riunione eleggono al proprio interno, a scrutinio segreto, con modalità analoghe a quelle previste dallo Statuto, la/il Segretaria/o Responsabile, che assumerà anche l'incarico di Coordinatore della delegazione trattante. L'incarico di "Segretaria/o Responsabile Coordinamento di Gruppo" rientra nel novero delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 7 e della delibera 13 dello Statuto della CGIL. Per i "gruppi di fascia A1 e A2", di cui al precedente articolo 3.5, l'incarico di "Segretaria/o Responsabile Coordinamento di Gruppo" è inoltre incompatibile con il ruolo di: componente di Segreteria Confederale CGIL Nazionale, regionale, area metropolitana, e di Segreteria Nazionale FISAC CGIL; di Segretaria/o Generale di una struttura Regionale, di Area Metropolitana della FISAC CGIL, di Segretaria/o Responsabile del Coordinamento Nazionale del Credito Cooperativo, di Segretaria/o Responsabile di Coordinamento Regionale del Credito Cooperativo. Per i "gruppi di fascia A3", di cui al precedente articolo 3.5, l'incarico di "Segretaria/o Responsabile Coordinamento di Gruppo" è inoltre incompatibile con il ruolo di: componente di Segreteria Nazionale FISAC CGIL; di Segretaria/o Generale di una struttura Regionale della FISAC CGIL, di Segretaria/o Responsabile del Coordinamento Nazionale del

Credito Cooperativo, di Segretaria/o Responsabile di Coordinamento Regionale del Credito Cooperativo.

3.10 Su proposta della/del Segretaria/o Responsabile, i Coordinamento di Gruppo eleggono, al proprio interno, a scrutinio segreto, i componenti la Segreteria. L'incarico di "Componente di Segreteria di Coordinamento di Gruppo" rientra nel novero delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 7 e della delibera 13 dello Statuto della CGIL, e inoltre per i "gruppi di fascia A1, A2 e A3", di cui al precedente articolo 3.5, è incompatibile con il ruolo di: componente di Segreteria Nazionale FISAC CGIL; di Segretaria/o Generale regionale della FISAC CGIL; di componente di Segreteria Confederale CGIL regionale, di componente di Segreteria Confederale CGIL di area metropolitana.

3.11 Il numero massimo dei componenti la Segreteria di Coordinamento di Gruppo, compreso la/il Segretaria/o Responsabile, è determinato, sulla base di appartenenza alla fascia di cui all'art. 3.5, come segue: 42. Il numero massimo dei componenti il Direttivo di Gruppo è, quindi, così stabilito:

<i>FASCIA</i>	<i>NUMERO COMPONENTI SEGRETERIA</i>
A 1	7
A 2	5
A 3	3

3.12 In accordo con la Segreteria Nazionale e la Segreteria di Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo e le Segreterie Regionali interessate, qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, i Coordinamento di Gruppo possono decidere cooptazioni fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal presente Regolamento.

3.13 I Coordinamento di Gruppo dovranno dotarsi di un Regolamento di funzionamento in analogia con quanto previsto per il Direttivo Nazionale FISAC CGIL. In caso di assenza sarà applicato il Regolamento del Direttivo Nazionale.

3.14 Nel caso dovessero intervenire, successivamente alla elezione del Coordinamento di Gruppo, processi di fusione / scorporo / acquisizioni di rami d'azienda, che prevedono un incremento dei dipendenti superiore al 15% e/o degli iscritti superiore al 30%, entro 12 mesi dovrà essere svolta una Assemblea centrale costitutiva per la elezione del Coordinamento della/e nuova/e realtà di gruppo. Nella fase transitoria le strutture opereranno in maniera congiunta, con la supervisione della Segreteria Nazionale e del Coordinamento Nazionale.

Nei casi di fusione / scorporo / acquisizioni di ramo d'azienda che prevedano incrementi inferiori, al fine di garantire la rappresentanza dei lavoratori coinvolti, sarà la Segreteria Nazionale insieme al Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo

a farsi carico di un adeguato coinvolgimento delle strutture entranti nel Direttivo e nella Segreteria.

In tale caso il numero massimo dei componenti il Coordinamento della nuova realtà di gruppo può superare del 30% il limite stabilito dalla fascia di cui all'art. 3.6, esclusivamente per un mandato, e comunque per non più di quattro anni.

3.15 In casi particolari, al fine di garantire la rappresentanza dei lavoratori coinvolti, la Segreteria Nazionale, di concerto con la Segreteria di Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo, indicherà procedure e soluzioni diverse da quelle indicate dall'articolo precedente, sentite le strutture di Gruppo, i Coordinamenti Regionali e le Segreterie Regionali interessate.

3.16 In caso di presentazione alle Assemblee di base di più documenti alternativi, le elezioni dei delegati per le Assemblee sono effettuate con il metodo proporzionale e con il voto segreto.

3.17 La/Il Segretario/o Responsabile, i componenti la Segreteria ed i componenti dei Coordinamento di Gruppo devono:

- essere dipendenti delle aziende del Gruppo.

Nel caso di cessazione dal servizio dovuta ad "esodo", i componenti dei Coordinamento di Gruppo permangono nella loro carica, salvo dimissioni volontarie, fino ad un massimo di due anni.

3.18 Al fine di consentire un graduale ricambio del gruppo dirigente, tenuto conto delle trasformazioni avvenute ed in atto nelle conformazioni delle aziende del Credito Cooperativo, si stabilisce quanto segue:

- la permanenza nelle Segreterie di Coordinamento di Gruppo non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni;
- la permanenza nell'incarico di "Segretario/o Responsabile di Coordinamento di Gruppo" non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni.

Tale norma trova applicazione a partire dalla effettiva attuazione del presente Regolamento.

3.19 Ai fini dell'applicazione dell'art. 3.18, in caso di mutazioni della struttura del Gruppo (fusione / scorporo / acquisizioni di ramo d'azienda), si considera discontinuità di mandato una modifica degli assetti aziendali che determini una variazione di oltre il 15% dei dipendenti e/o del 30% degli iscritti.

3.20 Nei casi di cui all'art. 3.19, non sarà comunque possibile la permanenza negli organismi esecutivi per più di 3 mandati complessivi e comunque per più di 12 anni.

3.21 Al fine di garantire il massimo coinvolgimento politico delle strutture regionali di categoria e dei Coordinamenti Regionali al dibattito del Coordinamento di Gruppo:

- le date e gli ordini del giorno delle riunioni di tali organismi devono essere, per tempo, comunicate alla Federazione Nazionale e, tramite quest'ultima, alle strutture regionali di categoria;
- un componente di ciascuna Segreteria regionale di categoria od un delegato di essa, partecipa, in presenza o da remoto, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle riunioni del Coordinamento di Gruppo;
- un componente di ciascun Coordinamento Regionale del Credito Cooperativo partecipa, in presenza o da remoto, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle riunioni del Coordinamento di Gruppo.

3.22 Al fine di creare le condizioni favorevoli al ricambio del gruppo dirigente, degli incarichi esecutivi e della/del Segretario/a Responsabile, nel pieno rispetto della norma antidiscriminatoria, la/il Segretario/a Responsabile opera di concerto con le strutture territoriali, con la Segreteria Nazionale e con Segreteria di Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo, anche attraverso la realizzazione di progetti e piani operativi.

3.23 Su proposta della Segreteria di Coordinamento di Gruppo, il Coordinamento di Gruppo definisce i criteri per la composizione, volta per volta, della "delegazione trattante" per le trattative di gruppo, conferendo mandato alla Segreteria per la nomina della delegazione, secondo i criteri stabiliti dallo stesso Coordinamento e dal presente Regolamento, nonché della normativa contrattuale vigente. Nella "delegazione trattante" è sempre presente la/il Segretario/a Responsabile di Gruppo, che è anche Coordinatore della delegazione stessa, va inoltre sempre garantita la presenza nelle trattative di rappresentanti della/delle azienda/e interessate dal negoziato, nonché delle strutture territoriali interessate, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di legge e contrattuale vigente.

3.24 La definizione dei mandati alla trattativa e la verifica ed approvazione delle conclusioni raggiunte spettano al Coordinamento di Gruppo che è tenuto a verificare gli orientamenti delle strutture aziendali (anche tramite riunioni appositamente convocate) prima del conferimento del mandato alla delegazione trattante.

3.25 Le strutture di gruppo disciplinate dal presente Regolamento, vengono investite delle trattative ad esse demandate, secondo le previsioni di Legge ed i criteri e le modalità definite dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, ferme restando le autonomie delle strutture aziendali così come previsto dalle Leggi vigenti e dalla stessa contrattazione collettiva. La titolarità di tutti gli accordi Gruppo è in capo al Coordinamento di Gruppo, che li valuta attraverso il voto del proprio Direttivo e la consultazione vincolante attraverso le Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori.

Gli accordi di Gruppo, al momento della sottoscrizione, vanno immediatamente inviati al Coordinamento Nazionale e alla Federazione Nazionale.

In previsione e in preparazione di trattative finalizzate ad accordi di Gruppo che potrebbero riguardare materie di carattere generale o che potrebbero avere implicazioni oltre l'ambito del Gruppo, la Segreteria Nazionale della FISAC CGIL, insieme al Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo, promuoverà una preventiva discussione di merito nell'ambito del Direttivo Nazionale della FISAC CGIL.

3.26 Le Assemblee Centrali costitutive dei Coordinamenti Aziendali devono essere coordinate tra loro e svolgersi in un arco temporale tale da consentire conseguentemente la costituzione del Coordinamento di Gruppo. La Segreteria Nazionale, in raccordo con il Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo e con le Segreterie Regionali interessate, avrà il compito di garantire l'adeguato raccordo tra le Assemblee Centrali delle aziende appartenenti ad un Gruppo e l'Assemblea Centrale del Gruppo stesso.

4. COORDINAMENTI REGIONALI

4.1 Presso le regioni che hanno nel loro territorio almeno 25 iscritti o due R.S.A. regolarmente costituite nelle Banche, aziende, società ed enti appartenenti alla categoria del Credito Cooperativo, vengono eletti i Coordinamenti Regionali.

4.2 I Coordinamenti Regionali vengono eletti, a scrutinio segreto e nel rispetto dei Regolamenti, dalle rispettive Assemblee Centrali Regionali ogni 4 anni e comunque entro 12 mesi dallo svolgimento del Congresso CGIL.

Le stesse Assemblee Centrali Regionali fissano nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, il numero dei componenti i Coordinamenti Regionali.

4.3 Le Assemblee Centrali Regionali sono composte da delegati/e eletti/e dalle Assemblee di base aziendali degli/delle iscritti/e nelle Banche, nelle aziende, nelle società e negli enti appartenenti alla categoria del Credito Cooperativo della medesima regione in cui siano presenti almeno 10 iscritti o una R.S.A. costituita.

Il numero dei delegati/e delle Assemblee Centrali Regionali viene definito dalle rispettive Segreterie di Coordinamento Regionali di concerto con le Segreterie Regionali interessate, anche con riferimento al "Regolamento per la tenuta delle Assemblee di costituzione del Coordinamento Regionale", sulla base del rapporto nr. iscritti / nr. delegati.

Le Segreterie di Coordinamento Regionale garantiranno comunque la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti al percorso di costituzione del Coordinamento Regionale, sia come elettori che come eleggibili.

4.4 I Coordinamenti Regionali uscenti deliberano, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, il "Regolamento per la tenuta delle Assemblee di costituzione del Coordinamento Regionale" nel quale:

- Vengono fissate le date entro cui si svolgono le Assemblee: di base e centrale regionale;
- Vengono predisposte le modalità ed i tempi di presentazione dei documenti da sottoporre alle Assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici;
- Viene fissato, sulla base di quanto riportato al comma 2 dell'art. 4.3, il rapporto n. iscritti / n. delegati per la composizione della Assemblea Centrale regionale.

Le modalità di svolgimento delle Assemblee di base e centrale di regionale e dei passaggi successivi (commissione di garanzia, commissione elettorale, commissione politica) avverranno in analogia con le modalità congressuali, e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Le delibere inerenti il "Regolamento per la tenuta delle Assemblee di costituzione del Coordinamento Regionale" vanno inviate alla Federazione Nazionale che ne verificherà

la conformità con le norme dello Statuto e del presente Regolamento ed informerà le strutture interessate sull'esito di tale verifica.

Norma Transitoria

In prima applicazione o qualora non sia ancora stato costituito il Coordinamento Regionale, la Segreteria Nazionale, in raccordo con la Segreteria di Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo e le Segreterie Regionali, provvederà a varare il relativo "Regolamento".

4.5 Per definire il numero massimo dei componenti i Coordinamenti Regionali e dei componenti le Segreterie di Coordinamento Regionale, le regioni sono suddivise in fasce. Le fasce sono determinate assegnando un peso percentuale ai seguenti parametri relativi alla regione stessa per le Banche, le aziende e le società appartenenti alla categoria del Credito Cooperativo:

- numero complessivo iscritti alla FISAC CGIL
- percentuale di iscritti alla FISAC CGIL sul numero complessivo dei dipendenti
- numero complessivo dipendenti
- numero delle Banche, aziende, società ed Enti presenti nella regione

4.6 Il peso % di ogni parametro sarà il seguente:

<i>TIPO</i>	<i>PESO PERCENTUALE</i>
n. iscritti	40
% iscritti/dipendenti	40
n. dipendenti	10
n.aziende	10

4.7 Le fasce sono 3 ed ogni regione sarà inserita nella fascia di corrispondenza, in relazione al punteggio raggiunto:

<i>FASCIA</i>	<i>PUNTEGGIO</i>
A	=/> 500
B	=/> 250 e < 500
C	< 250

4.8 Il numero massimo dei componenti i Coordinamenti Regionali è, quindi, così stabilito:

<i>FASCIA</i>	<i>PUNTEGGIO</i>
A	30
B	15
C	8

4.9 In accordo con la Segreteria Nazionale e con la Segreteria di Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo e le Segreterie Regionali interessate, qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, i Coordinamenti Regionali, ferma restando la necessità di garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni realtà aziendale ove risulti costituita una R.S.A., possono decidere cooptazioni fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal presente Regolamento.

4.10 I Coordinamenti Regionali dovranno dotarsi di un Regolamento di funzionamento in analogia con quanto previsto per il Direttivo Nazionale FISAC CGIL. In caso di assenza sarà applicato il Regolamento del Direttivo Nazionale.

4.11 In caso di presentazione alle Assemblee di base di più documenti alternativi, le elezioni dei delegati per le Assemblee sono effettuate con il metodo proporzionale e con il voto segreto.

4.12 I Coordinamenti Regionali alla loro prima riunione eleggono al proprio interno, a scrutinio segreto, con modalità analoghe a quelle previste dallo Statuto, la/il Segretario/ o Responsabile. L'incarico di "Segretario/o Responsabile di un Coordinamento Regionale", rientra nel novero delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 7 e della delibera 13 dello Statuto della CGIL, e inoltre è incompatibile con quello di Segretario/o Responsabile del Coordinamento Nazionale del Credito Cooperativo, di Segretario/o Responsabile di Coordinamento di Gruppo Bancario di Credito Cooperativo.

4.13 Su proposta della/del Segretario/o Responsabile di Coordinamento Regionale, i Coordinamenti Regionali eleggono, al proprio interno, a scrutinio segreto, i componenti la Segreteria.

Il numero massimo dei componenti la Segreteria di Coordinamento Regionale, compreso la/il Segretario/a Responsabile, è determinato, sulla base di appartenenza alla fascia di regione (vedi art. 4.7), come segue:

FASCIA	N. COMPONENTI SEGRETERIA
A	7
B	5
C	3

4.14 La/Il Segretaria/o Responsabile, i componenti la Segreteria ed i componenti dei Coordinamenti Regionali devono:

- essere dipendenti delle Banche, delle aziende e delle società del Credito Cooperativo
- avere la sede di lavoro nel territorio regionale di riferimento

Nel caso di cessazione dal servizio dovuta ad "esodo", i componenti dei Coordinamenti Regionali permangono nella loro carica, salvo dimissioni volontarie, fino ad un massimo di due anni.

4.15 Al fine di consentire un graduale ricambio del gruppo dirigente a livello regionale, tenuto conto delle trasformazioni avvenute ed in atto nelle conformazioni delle aziende del Credito Cooperativo, si stabilisce quanto segue:

- la permanenza nelle Segreterie di Coordinamento Regionali non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni;
- la permanenza nell'incarico di "Segretaria/o Responsabile di Coordinamento" non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni.

Tale norma trova applicazione a partire dalla effettiva attuazione del presente Regolamento.

4.16 Al fine di garantire il massimo coinvolgimento politico ed il continuo raccordo tra strutture regionali territorialmente interessate e i Coordinamenti Regionali:

- le date e gli ordini del giorno delle riunioni di tali organismi devono essere preventivamente concordate con la Segreteria regionale territorialmente interessata e, anche per il tramite di quest'ultima, comunicate per tempo alla Federazione Nazionale;
- la Segreteria Regionale, o un delegato della stessa, partecipa, alle riunioni del Coordinamento Regionale.

4.17 Al fine di creare le condizioni favorevoli al ricambio del gruppo dirigente, degli incarichi esecutivi e della/del Segretaria/o Responsabile, nel pieno rispetto della norma antidiscriminatoria, la/il Segretaria/o Responsabile opera di concerto con le strutture territoriali, con la Segreteria Nazionale e con Segreteria di Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo, anche attraverso la realizzazione di progetti e piani operativi.

5. COORDINAMENTO NAZIONALE

5.1 In considerazione della specificità della categoria del Credito Cooperativo, che si realizza anche attraverso la contrattazione collettiva nazionale di categoria, il Coordinamento Nazionale di concerto con la Segreteria Nazionale della FISAC CGIL, svolge il ruolo di interlocuzione e negoziazione a livello nazionale nonché a tutti i livelli previsti dalla stessa; ricopre inoltre il ruolo di coordinamento, raccordo e supervisione di tutte le attività svolte ai diversi livelli di contrattazione nei Gruppi Bancari Cooperativi, nelle Aziende, nelle Società e negli Enti appartenenti alla categoria del Credito Cooperativo.

5.2 Il Coordinamento Nazionale viene eletto, a scrutinio segreto e nel rispetto dei Regolamenti, dalla Assemblea Centrale nazionale ogni 4 anni e comunque entro 12 mesi dallo svolgimento del Congresso CGIL.

La stessa Assemblea Centrale nazionale fissa nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, il numero dei componenti il Coordinamento Nazionale.

5.3 L'Assemblea Centrale nazionale è composta da delegati/e eletti/e dalle Assemblee Centrali Regionali nelle regioni in cui siano presenti complessivamente almeno 25 iscritti dipendenti delle Banche, delle aziende, delle società e degli enti appartenenti alla categoria del Credito Cooperativo, o una R.S.A. regolarmente costituita nel medesimo territorio regionale.

Il numero dei delegati/e della Assemblea Centrale nazionale viene definito dalla Segreteria di Coordinamento Nazionale di concerto con la Segreteria Nazionale, anche con riferimento al "Regolamento per la tenuta della Assemblea di costituzione del Coordinamento Nazionale", sulla base del rapporto nr. iscritti / nr. delegati.

Le Segreterie di Coordinamento Regionale e Nazionale, in raccordo con la Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali, garantiranno comunque la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti al percorso di costituzione del Coordinamento Nazionale, sia come elettori che come eleggibili.

5.4 Il Coordinamento Nazionale uscente delibera, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, il "Regolamento per la tenuta della Assemblea di costituzione del Coordinamento Nazionale" nel quale:

- Vengono fissate le date entro cui si svolgono le Assemblee: Centrali Regionali e Centrale Nazionale;
- Viene fissato, sulla base di quanto riportato al comma 2 dell'art. 5.3, il rapporto n. iscritti / n. delegati su base regionale per la composizione della Assemblea Centrale Nazionale.

Le modalità di svolgimento delle Assemblee Centrali Regionali e centrale di nazionale e dei passaggi successivi (commissione di garanzia, commissione elettorale, commissione politica) avverranno in analogia con le modalità congressuali, e secondo quanto

previsto dal presente Regolamento.

Le delibere inerenti il "Regolamento per la tenuta delle Assemblee di costituzione del Coordinamento Nazionale" vanno inviate alla Federazione Nazionale che ne verificherà la conformità con le norme dello Statuto e del presente Regolamento ed informerà le strutture interessate sull'esito di tale verifica.

Norma Transitoria

In prima applicazione o qualora non sia ancora stato costituito il Coordinamento Nazionale, la Segreteria Nazionale, in raccordo con la Segreteria di Coordinamento Nazionale o di chi ha la delega della categoria del Credito Cooperativo e le Segreterie Regionali, provvederà a varare il relativo "Regolamento".

5.5 Il numero massimo dei componenti il Coordinamento Nazionale viene definito in base al numero complessivo degli iscritti, a livello nazionale, dipendenti delle Banche, delle aziende, delle società e degli Enti appartenenti alla categoria del Credito Cooperativo secondo i seguenti criteri:

<i>NUMERO COMPLESSIVO ISCRITTI NAZIONALE</i>	<i>NUMERO MASSIMO COMPONENTI</i>
Oltre 5.000	55
Da 3.500 a 5.000	45
Fino a 3.500	40

5.6 Al fine di garantire la partecipazione di tutte le realtà territoriali nonché delle strutture organizzative dei gruppi bancari cooperativi si prevede inoltre che:

- nella composizione del Coordinamento Nazionale sia prevista la partecipazione di almeno un rappresentante di ciascun coordinamento regionale costituito o di territorio regionale che conti almeno 25 iscritti dipendenti delle Banche, delle Aziende e delle Società della categoria del Credito Cooperativo;
- nel Coordinamento Nazionale sia rappresentata la componente dei lavoratori iscritti dipendenti delle Banche, delle Aziende e delle Società del Credito Cooperativo non aderenti a Gruppi Bancari Cooperativi.

5.7 Nel Coordinamento Nazionale non possono essere presenti più del 30% di componenti appartenenti ad un medesimo territorio regionale, e non più del 50% di componenti appartenenti ad un medesimo Gruppo Bancario Cooperativo.

Nel caso in cui gli iscritti appartengano in maniera preponderante ad un medesimo territorio regionale, il limite del 30% può essere elevato:

- Al 35% se gli iscritti non appartenenti al territorio regionale principale siano inferiori al 60%;

- al 40% se gli iscritti non appartenenti al territorio regionale principale siano inferiori al 55%;
- al 45% se gli iscritti non appartenenti al territorio regionale principale siano inferiori al 50%;
- al 50% se gli iscritti non appartenenti al territorio regionale principale siano inferiori al 45%;
- al 55% se gli iscritti non appartenenti al territorio regionale principale siano inferiori al 40%.

Nel caso in cui gli iscritti appartengano in maniera preponderante ad un medesimo Gruppo Bancario Cooperativo, il limite del 50% può essere elevato:

- al 55 % se gli iscritti non appartenenti al gruppo principale siano inferiori al 40%;
- al 65 % se gli iscritti non appartenenti al gruppo principale siano inferiori al 35%;
- al 70 % se gli iscritti non appartenenti al gruppo principale siano inferiori al 25%;
- al 80 % se gli iscritti non appartenenti al gruppo principale siano inferiori al 15%;
- al 95 % se gli iscritti non appartenenti al gruppo principale siano inferiori al 10%.

5.8 In accordo con la Segreteria Nazionale e la Segreteria di Coordinamento Nazionale della categoria del Credito Cooperativo, qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, il Coordinamento Nazionale, fermi restando i criteri di cui al punto 5.5, e per le previsioni di cui al punto 5.6, possono decidere cooptazioni fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal presente Regolamento.

5.9 Il Coordinamento Nazionale dovrà dotarsi di un Regolamento di funzionamento in analogia con quanto previsto per il Direttivo Nazionale FISAC CGIL. In caso di assenza sarà applicato il Regolamento del Direttivo Nazionale.

5.10 In caso di presentazione alle Assemblee di base di più documenti alternativi, le elezioni dei delegati per le Assemblee sono effettuate con il metodo proporzionale e con il voto segreto.

5.11 Il Coordinamento Nazionale alla sua prima riunione elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con modalità analoghe a quelle previste dallo Statuto, la/il Segretario/ o Responsabile. L'incarico di "Segretario/o Responsabile del Coordinamento Nazionale", rientra nel novero delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 7 e della delibera 13 dello Statuto della CGIL, e inoltre è incompatibile con quello di: componente di Segreteria Confederale CGIL (nazionale, regionale o di area metropolitana); di Segretario/o Generale Nazionale, di Segretario/o Generale di una struttura regionale, di Segretario/o Generale di area metropolitana, di Segretario/o Generale di comprensorio, della FISAC CGIL.

5.12 Su proposta della/del Segretaria/o Responsabile di Coordinamento Nazionale, il Coordinamento Nazionale elegge, al proprio interno, a scrutinio segreto, i componenti la Segreteria. L'incarico di "Componente di Segreteria di Coordinamento Nazionale" rientra nel novero delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 7 e della delibera 13 dello Statuto della CGIL, ed è inoltre incompatibile con il ruolo di: di componente di Segreteria Confederale CGIL, regionale o di area metropolitana; di componente di Segreteria Nazionale FISAC CGIL; di Segretaria/o Generale regionale della FISAC CGIL.

5.13 Il numero massimo dei componenti la Segreteria di Coordinamento Nazionale, compreso la/il Segretaria/o Responsabile, è determinato, sulla base del numero complessivo degli iscritti a livello nazionale dipendenti delle Banche, delle aziende e delle società appartenenti alla categoria del Credito Cooperativo, come da seguente tabella:

<i>NUMERO COMPLESSIVO ISCRITTI NAZIONALE</i>	<i>NUMERO MASSIMO COMPONENTI LA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO</i>
Oltre 5.000	7
Da 3.500 a 5.000	6
Fino a 3.500	5

5.14 La/Il Segretaria/o Responsabile, i componenti la Segreteria ed i componenti del Coordinamento Nazionale devono:

- essere dipendenti delle Banche, delle aziende degli enti e delle società del Credito Cooperativo.

Nel caso di cessazione dal servizio dovuta ad "esodo", i componenti del Coordinamento Nazionale permangono nella loro carica, salvo dimissioni volontarie, fino ad un massimo di due anni.

5.15 Al fine di consentire un graduale ricambio del gruppo dirigente a livello nazionale, tenuto conto delle trasformazioni avvenute ed in atto nelle conformazioni delle aziende del Credito Cooperativo, si stabilisce quanto segue:

- la permanenza nelle Segreteria di Coordinamento Nazionale non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni;
- la permanenza nell'incarico di "Segretaria/o Responsabile di Coordinamento" non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni.

Tale norma trova applicazione a partire dalla effettiva attuazione del presente Regolamento.

5.16 Al fine di garantire il massimo coinvolgimento politico delle strutture Regionali di categoria al dibattito del Coordinamento Nazionale:

- le date e gli ordini del giorno delle riunioni di tali organismi devono essere, per tempo, comunicate alla Federazione Nazionale e, tramite quest'ultima, alle strutture regionali di categoria;
- un componente le Segreterie Regionali di categoria od un delegato di esse, partecipa, in presenza o da remoto, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle riunioni del Coordinamento Nazionale.

5.17 A prescindere dai criteri precedenti, in caso di presenza di aziende che facendo parte del Credito Cooperativo applicano differenti contratti nazionali di lavoro, è comunque garantita la presenza ai lavori del Coordinamento Nazionale di almeno un rappresentante di ciascun contratto, se si tratta di settori gestiti direttamente dalla FISAC CGIL. In caso di aziende che applichino contratti nazionali di lavoro appartenenti ad altre categorie, sarà cura della Segreteria di Coordinamento Nazionale invitare e sollecitare la partecipazione dei rappresentanti di tali categorie ai lavori del Coordinamento Nazionale.

5.18 Al fine di creare le condizioni favorevoli al ricambio del gruppo dirigente, degli incarichi esecutivi e della/del Segretaria/o Responsabile, nel pieno rispetto della norma antidiscriminatoria, la/il Segretaria/o Responsabile e la Segreteria di Coordinamento Nazionale operano di concerto con le strutture territoriali e con la Segreteria Nazionale, anche attraverso la realizzazione di progetti e piani operativi.